

Misure relative a permessi di soggiorno e documenti per cittadini stranieri come previsto dal D.L. 18 del 17.03.2020 convertito nella L. n. 27/2020

Articolo 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Comma 3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è **prorogata al 31 dicembre 2020.**

Articolo 103.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Comma 2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi (in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) **conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.** Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

Comma 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione

PER CHI AVEVA DEPOSITATO LA RICHIESTA DI RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO: Dovrà aspettare il 15/5/2020 per richiedere informazioni in Questura (dall'art. 103 D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito nella L. n 27/2020 in combinato disposto con l'art. 37, comma 1 del D.L. n. 23 dell'8.04.2020)

PER CHI HA RICEVUTO UN DINIEGO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE OPPURE IL RIGETTO DEL RICORSO DA PARTE DEL TRIBUNALE pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente:

- Il termine di 30 giorni residuo per presentare ricorso rimane sospeso fino al 11/5/2020. (art. 83, comma 1 del D.L. 18/2020 del 17/3/2020 convertito nella L. n. 27/2020 in combinato disposto con l'art. 36, comma 1 del D.L. n. 23 dell'8.04.2020)

PER CHI HA RICEVUTO UN RIFIUTO DI RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO per lavoro, attesa occupazione oppure per studio:

- Il termine di 60 giorni residuo per presentare ricorso rimane sospeso fino al 11/5/2020